



IG PASSIVHAUS LOMBARDIA
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 26/01/2024 alle ore 15.00 in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci IG Passivhaus Lombardia presso la sede di QR Legno srl in via Galileo Galilei 1 ad Antegnate (BG) con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo statuto ai fini dell'iscrizione dell'associazione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).
- 2) Modifica sede legale.

Sono presenti i seguenti soci: Bevilacqua Marco, Cortesi Alessandro, De Maron Lina, Franco Giuseppe, Ghielmetti Marco, Merigo Alessandro, Nesci Claudio, Paiardi Enzo, Pedrini Ettore e Salvadeo Andrea.

Sono assenti i seguenti soci: Carera Fabio, Cherradi Hicham, De Piazza Michele e Ghidini Alessio.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione il Signor Alessandro Merigo, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Signora Lina De Maron che accetta.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie, che sono presenti n. 10 soci, che non sono pervenute deleghe e pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno che l'Associazione, costituita a Crema il 30/05/2013, proceda all'Iscrizione al R.U.N.T.S. nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale".

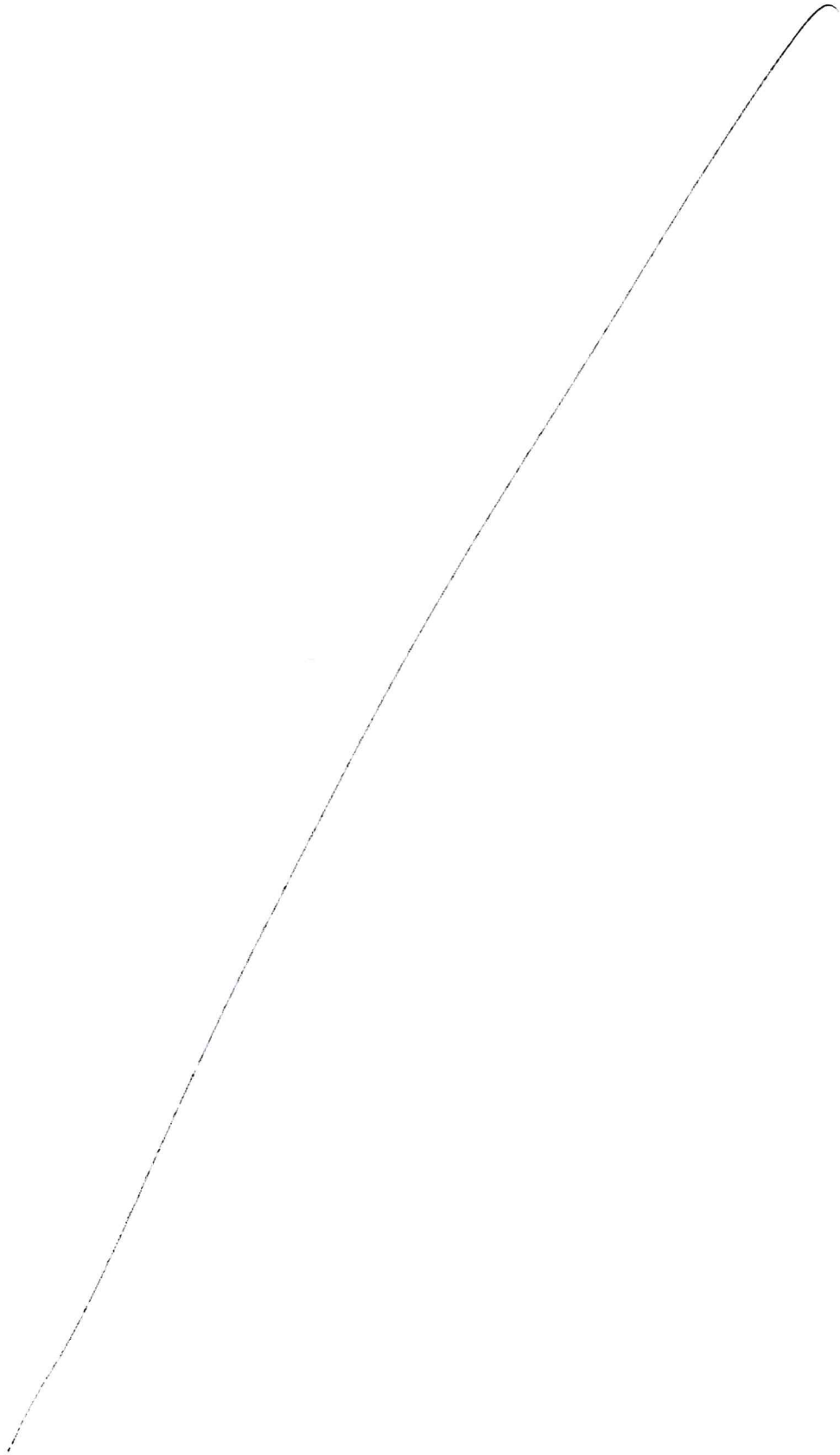
Si rende quindi necessario la redazione di un nuovo Statuto rispondente alla nuova forma associativa. La stesura del nuovo Statuto è stata approfondita da alcuni membri del direttivo con la supervisione di un legale nel rispetto della più recente normativa di settore.

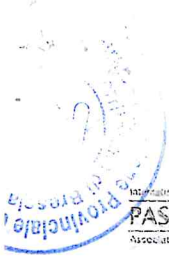
Si procede alla puntuale e completa lettura del testo del nuovo Statuto dell'Associazione costituito complessivamente da n. 29 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n. 29 articoli, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità:

L'ASSEMBLEA CON VOTO UNANIME APPROVA IL NUOVO STATUTO

Viene incaricato il tesoriere, Enzo Paiardi, di compiere tutte le formalità necessarie per la registrazione del nuovo statuto nonché a quelle necessarie per l'iscrizione dell'associazione al RUNTS.





Per la registrazione si chiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'Art. 82 comma 3 del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.

Viene introdotto il secondo punto all'ordine del giorno che prevede il trasferimento della sede legale dell'associazione da Crema a Brescia in Via Cassala n. 96.

Dopo breve discussione:

L'ASSEMBLEA CON VOTO UNANIME APPROVA IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE A BRESCIA IN VIA CASSALA 96

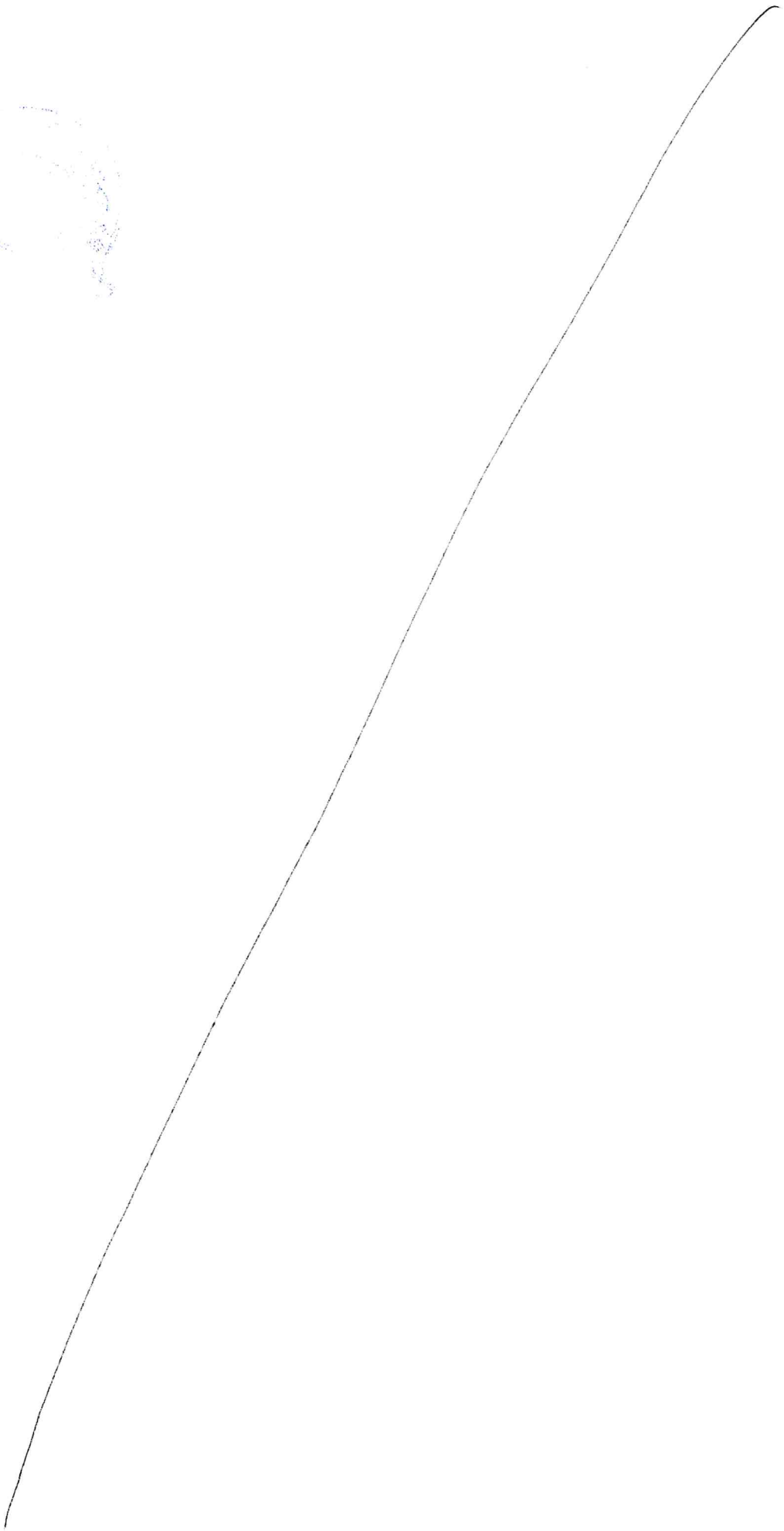
Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Antegnate, 26/01/2024

Il presidente di IG PH Lombardia

Il Segretario



STATUTO ASSOCIAZIONE

"IG PASSIVHAUS LOMBARDIA"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DURATA E SEDE

È costituita l'Associazione denominata "IG Passivhaus Lombardia - Associazione di Promozione Sociale" di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "IG Passivhaus Lombardia – APS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale o APS.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia – Via Cassala n.96.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione opera per la promozione e la divulgazione della cultura architettonica, finalizzata al benessere abitativo degli edifici realizzati secondo i protocolli del Passivhaus Institut di Darmstadt.

L'Associazione svolge la propria attività in autonomia e coopera con le organizzazioni nazionali e internazionali che promuovano lo Standard Passivhaus come riconosciuto dal Passivhaus Institut di Darmstadt.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale.





In particolare, l'Associazione persegue esclusivamente scopi immediatamente fruibili, con i quali la società comune si arricchisce sul piano intellettuale, culturale, ecologico ed economico, ispirando le proprie attività ai principi di sostenibilità, indipendenza, imparzialità, cooperazione e creazione di reti.

Lo standard Passivhaus è in grado di soddisfare i requisiti di benessere abitativo e comfort sia in edifici residenziali sia non residenziali, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni. La realizzazione di edifici Passivhaus presuppone elevata attenzione alla progettazione architettonica, alla bioclimatica, alla cura dei dettagli, accuratezza nell'esecuzione e garanzia di professionalità da parte di Tecnici ed Esecutori.

L'Associazione vuole contribuire a diffondere questo sapere perseguendo i seguenti obiettivi:

- 1) divulgazione della cultura architettonica e urbanistica finalizzata al benessere abitativo degli edifici ad alta efficienza energetica;
- 2) divulgazione e diffusione di informazioni e know-how riguardante lo standard Passivhaus ed i protocolli di certificazione del Passivhaus Institut di Darmstadt;
- 3) creazione di reti e collaborazioni fra Professionisti, Artigiani, Aziende, Enti pubblici, Istituzioni, Istituti Scolastici, Università, Associazioni operanti nell'ambito di prodotti e/o servizi inerenti al mondo Passivhaus ed in generale agli edifici ad alta efficienza energetica;
- 4) promozione di corsi di formazione riguardanti i protocolli di certificazione del Passivhaus Institut di Darmstadt e più in generale gli edifici ad alta efficienza energetica;
- 5) promozione di collaborazioni con aziende operanti nell'ambito di prodotti e/o servizi riguardanti i protocolli di certificazione del Passivhaus Institut di Darmstadt e più in generale gli edifici ad alta efficienza energetica.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:



(i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

(ii) formazione universitaria e post-universitaria;

(iii) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

(iv) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Precisamente, l'Associazione potrà, a solo titolo esemplificativo, adoperarsi per:

a) l'organizzazione di attività finalizzate alla divulgazione ed alla promozione delle tematiche legate al benessere abitativo ed al risparmio energetico nel settore edilizio, principalmente attraverso i protocolli di certificazione del Passivhaus Institut di Darmstadt;

b) l'organizzazione di attività finalizzate a consolidare la rete e la collaborazione tra i Soci, nonché agevolarne l'attività professionale;

c) l'organizzazione di attività di comunicazione riguardanti il benessere abitativo ed il risparmio energetico nel settore edilizio, con particolare riferimento ai protocolli di certificazione del Passivhaus Institut di Darmstadt;

d) la partecipazione a seminari, convegni, corsi di formazione, e altri eventi con finalità compatibili;

e) l'edizione e divulgazione di materiale informativo riguardante il benessere abitativo ed il risparmio energetico nel settore edilizio, con particolare riferimento ai protocolli di certificazione del Passivhaus Institut di Darmstadt, tanto in formato tradizionale cartaceo come in formato digitale;

f) lo svolgimento di ogni altra attività utile al perseguimento delle proprie finalità, anche avente natura economica, purché la stessa non assuma carattere prevalente e gli eventuali proventi non siano distribuiti fra gli associati, ma siano utilizzati per le finalità istituzionali di IG Passivhaus Lombardia medesima. Nello svolgimento di tali attività istituzionali i soci non potranno pubblicizzare la loro attività



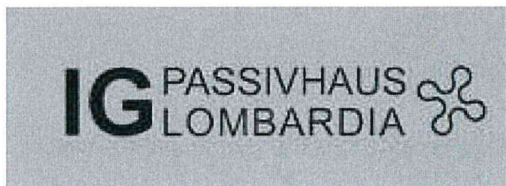
professionale nel momento in cui agiscono per conto di IG Passivhaus Lombardia. Gli iscritti si impegnano, qualora coinvolti in attività legate al tema Passivhaus (convegni, conferenze, seminari, corsi, ecc.), ad informare ed eventualmente coinvolgere tutti i soggetti legati ad IG Passivhaus Lombardia.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

ARTICOLO 4 – MARCHIO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

IG PASSIVHAUS
LOMBARDIA



TITOLO II – ASSOCIATI

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE



Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti associati.

I soci persone fisiche si distinguono in soci ordinari e soci esperti che sono coloro che hanno partecipato al corso CEPHD – Certified European Passivhaus Designer, oppure che hanno progettato almeno un edificio Passivhaus certificato, oppure che hanno superato l'esame di PH Designer.

I soci enti sono ordinari.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni novanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro trenta giorni dall'adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 6 – ADESIONE E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'associato.



L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, indipendentemente dalla suddivisione tra soci ordinari e soci esperti. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso o estinzione recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.



Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero degli associati.

La comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di associato, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro degli Associati.

L'associato che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 8 – VOLONTARI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III – ORGANI

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo.



ART. 10 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; gli associati minorenni non sono ammessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato dal Segretario, o in sua assenza da un associato nominato dal Presidente stesso per tutta la durata dell'Assemblea.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.



ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;
- c) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- f) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
- g) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati, nei limiti di legge.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;



Handwritten signature in blue ink.



- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati, nei limiti di legge.

ARTICOLO 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a tredici membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.



Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dei consiglieri partecipanti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, all'amministratore cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.



Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ARTICOLO 15 – LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei progetti di bilancio consuntivo d'esercizio e preventivo ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ARTICOLO 16 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli associati, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.



Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 17 – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 18 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.



ARTICOLO 19 – IL TESORIERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Tesoriere attende alla tenuta della contabilità e coadiuva il Presidente nella predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 20 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.



L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

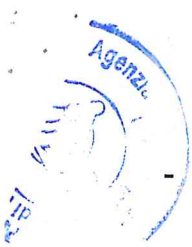
Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 21 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;



- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 85 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO, CONTRIBUTI E CONVENZIONI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 23 – BILANCIO

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione approva un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio,



l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo di esercizio e del progetto di bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati; l'eventuale richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 24 – AVANZI DI GESTIONE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2) dello statuto sociale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.



ARTICOLO 25 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il Libro degli Inventari.



Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 – SCIoglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



ARTICOLO 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ARTICOLO 28 – LEGGE APPLICABILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice civile e nella normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 29 – NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel già menzionato Registro.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia

Registrato il 04/04/25

al N. 1039 serie 3

versati € 200

per IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Silvia Muchetti (*)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale